

Delibera n. 64/2023

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 33/2023 nei confronti di Bristol Autoservizi S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale “*richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente*”;
 - il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale “*applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito*”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante la “*Procedura semplificata*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante “*Conclusione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017*” e, in particolare, la Misura 12 “*Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada*”;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 113/2021, del 29 luglio 2021, recante “*Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020*”;

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. ART n. 24091/2022, del 9 novembre 2022, di richiesta di informazioni a Bristol Autoservizi S.r.l. (di seguito anche: "Bristol Autoservizi" o "Società"), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, con la quale si precisava altresì che, in caso di inottemperanza, l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della citata legge istitutiva, *"in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato"*; con la suddetta nota veniva richiesto, alla Società, in relazione all'applicazione della sopra citata Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021, di indicare i dati relativi a: i) dimensioni dell'impresa e ii) numero e caratteristiche dei contratti di servizio gestiti, provvedendo ad inserire le suddette informazioni nel prospetto allegato alla citata richiesta prot. ART n. 24091/2022;

RILEVATO

che la Società non ha riscontrato la suddetta richiesta di informazioni prot. ART n. 24091/2022, entro il termine assegnato, ovvero il 9 dicembre 2022;

VISTA

la nota dell'Autorità prot. ART n. 26915/2022, del 23 dicembre 2022, con la quale Bristol Autoservizi è stata sollecitata a riscontrare la citata richiesta di informazioni prot. ART n. 24091/2022, rammentando alla suddetta Società che, in caso di inottemperanza, l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi del citato articolo 37, comma 3, lettera I), della legge istitutiva;

RILEVATO

che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito prot. ART n. 26915/2022, entro il termine assegnato, ovvero il 13 gennaio 2023;

VISTA

la nota prot. ART n. 1588/2023, del 1° febbraio 2022, con la quale Bristol Autoservizi è stata nuovamente sollecitata a riscontrare la citata richiesta di informazioni prot. ART n. 24091/2022, rinnovando l'avviso che in caso di perdurare della condotta omissiva l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della legge istitutiva;

RILEVATO

che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito prot. ART n. 1588/2023, entro il termine assegnato, ovvero il 7 febbraio 2023;

VISTA

la delibera n. 33/2023, del 23 febbraio 2023, notificata in pari data con prot. ART n. 2935/2023, con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di Bristol Autoservizi S.r.l., un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle citate note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023, con l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 7 del Regolamento sanzionatorio;

CONSIDERATO

che, in applicazione del richiamato articolo 7 del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata delibera n. 33/2023 ha quantificato in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) la sanzione pecuniaria da irrogare, all'esito del procedimento sanzionatorio, in caso di accertamento della violazione, disponendo che la Società potesse, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, nella misura di un terzo dell'importo sopra indicato, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), così determinando l'estinzione del procedimento sanzionatorio, a condizione che la violazione contestata in tale delibera fosse cessata;

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 4061/2023, del 13 marzo 2023, con cui la Società ha trasmesso le informazioni richieste con le citate note prott. ART nn. 24091/2022, 26915/2022 e 1588/2023, determinando la cessazione della violazione contestata con la delibera 33/2023, nonché la documentazione relativa all'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta;

RILEVATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione da parte di Bristol Autoservizi, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 4232/2023 del 16 marzo 2023, risulta effettuato tempestivamente e nell'ammontare previsto dal punto 3 della citata delibera n. 33/2023, per euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione, accompagnato dalla cessazione della violazione contestata, comporta, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 33/2023;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 33/2023, del 23 febbraio 2023, nei confronti di Bristol Autoservizi S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione e della cessazione della violazione contestata, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio;
2. il presente provvedimento è notificato a Bristol Autoservizi S.r.l. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 aprile 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)